



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 2268 del 2019

N. 2229 del 31-12-2019 del Registro Generale

OGGETTO: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO VOLTA ALLA SOSTITUZIONE DELLA SUITE APPLICATIVA CIVILIA OPEN – APPROVAZIONE SCHEMA DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE E PRENOTAZIONE RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 183, comma 7 e 179, comma 3-bis del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2019, Capitolo: 04870000, Impegno: 20190006982/0, Importo: 30.000,00

Cuneo, 31-12-2019

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Gianfranca OLIVERO)



COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ELABORAZIONE DATI, ATT.PRODUTTIVE,SERV.DEMOGRAFICI

N. Proposta 2268 del 30/12/2019

OGGETTO: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO VOLTA ALLA SOSTITUZIONE DELLA SUITE APPLICATIVA CIVILIA OPEN – APPROVAZIONE SCHEMA DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE E PRENOTAZIONE RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Nel Comune di Cuneo è in uso da oltre due decenni la suite applicativa Civilia Open, con molteplici moduli funzionali a servizio di diversi settori, servizi ed attività comunali, tra le quali: Contabilità, Bilancio, Iva, Patrimonio, Protocollo, Segreteria Generale, Personale, etc...

Tale soluzione applicativa, al momento dell'acquisizione rappresentava la miglior soluzione alle necessità del Comune di Cuneo; con il passare degli anni, con evoluzione tecnologica e le nuove e mutate esigenze dell'ente, la suite applicativa non soddisfa più le necessità dell'ente, sia in termini di funzionalità che di efficacia ed efficienza e deve pertanto essere sostituita.

Il Comune di Cuneo intende sostituire la suite applicativa Civilia Open attualmente in uso nel proprio Sistema Informativo attraverso l'acquisizione di una soluzione che risponda efficacemente alle esigenze dell'Ente in termini di requisiti tecnici e servizi di supporto.

Al fine di analizzare lo "stato dell'arte" viene bandita una Consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Cuneo intende:

- garantire la massima pubblicità all'iniziativa stessa al fine di assicurare la più ampia diffusione delle informazioni;
- ottenere la più efficace partecipazione da parte dei soggetti interessati;
- ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato;
- pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi;

L'Anac ha emanato le Linee Guida n. 14 recanti "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato"; tali linee guida sono adottate ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (di seguito Codice dei contratti pubblici), come novellato dal decreto

legislativo 19 aprile 2017 n. 56 (di seguito decreto correttivo) e contengono indicazioni circa le modalità di applicazione e di funzionamento dell'istituto delle consultazioni preliminari di mercato, di cui agli articoli 66 e 67 del Codice;

Le finalità e il contesto della consultazione preliminare di mercato sono le seguenti:

- prima dell'avvio di una procedura selettiva, le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni del mercato finalizzate alla predisposizione degli atti di gara, allo svolgimento della relativa procedura, nonché a fornire informazioni agli operatori circa le procedure programmate e i requisiti relativi alle stesse. Non è consentito l'uso delle consultazioni per finalità meramente divulgative;
- le consultazioni preliminari di mercato possono perseguire, altresì, lo scopo di calibrare obiettivi e fabbisogni della stazione appaltante e realizzare economie di mezzi e risorse, anche in relazione all'assetto del mercato, servendosi dell'ausilio di soggetti qualificati;
- la stazione appaltante può effettuare una consultazione parziale, limitatamente agli aspetti da chiarire di un determinato contratto;
- la consultazione si svolge dopo la programmazione e prima dell'avvio del procedimento per la selezione del contraente;
- in considerazione delle finalità proprie dell'istituto, non è consentito lo svolgimento di consultazioni in merito a procedure selettive già avviate, anche se sospese;
- le consultazioni di mercato vanno preferite quando l'appalto presenta carattere di novità. È da escludersi l'applicazione dell'istituto nei casi di appalti di routine e appalti relativi a prestazioni standard.

L'ambito di applicazione della stessa sono:

- le consultazioni preliminari di mercato possono essere svolte per la predisposizione di appalti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 66, del Codice, indipendentemente dal valore della commessa, nonché delle concessioni, in considerazione del richiamo operato dall'articolo 164 del Codice. La disciplina si applica anche agli appalti da affidare nei settori speciali, in forza del rinvio contenuto nell'articolo 122 del Codice;
- le stazioni appaltanti procedenti curano, altresì, che la procedura di consultazione non si sovrapponga ai procedimenti di progettazione e ai concorsi di progettazione;
- la consultazione preliminare di mercato non costituisce una procedura di affidamento di un contratto pubblico. Le stazioni appaltanti esplicitano, negli atti di avvio della consultazione preliminare, le precise e distinte finalità della stessa;
- alle stazioni appaltanti non è consentito in alcun modo, in corso di consultazione preliminare, mutare la natura del relativo procedimento;
- le stazioni appaltanti curano, in particolare, che le consultazioni preliminari di mercato siano tenute distinte dal dialogo competitivo che consiste in una vera e propria procedura di scelta del contraente, con cui la stazione appaltante instaura un dialogo con i partecipanti al fine di individuare e definire i mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità;
- le stazioni appaltanti curano altresì che le consultazioni preliminari di mercato siano tenute distinte dalle indagini di mercato, quali ad esempio quelle preliminari allo svolgimento delle procedure negoziate, nei casi previsti all'articolo 63, comma 6, ovvero all'articolo 36 del Codice, che costituiscono procedimenti finalizzati a selezionare gli operatori economici da invitare al procedimento di gara. Diversamente dalle procedure menzionate, la consultazione preliminare di mercato non può costituire condizione di accesso alla successiva gara;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere la procedura, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della

documentazione eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.

Il procedimento di consultazione:

- si svolge nel rispetto degli articoli 66 e 67, nonché dei principi di non discriminazione e trasparenza;
- le stazioni appaltanti pubblicano un avviso, denominato atto o avviso di consultazione preliminare di mercato, con il quale rendono manifesto al mercato l'avvio del procedimento di consultazione;
- l'avviso di consultazione è pubblicato nel profilo di committente, nella sezione amministrazione trasparente, ferma restando la possibilità di disporre ulteriori forme di pubblicità, secondo un criterio di proporzionalità;
- l'avviso contiene la corretta e adeguata esplicitazione dei presupposti e delle finalità che, in concreto, giustificano il ricorso alla consultazione preliminare. In particolare, la consultazione può riguardare ogni aspetto tecnico ritenuto utile alla preparazione del procedimento selettivo, ferma restando la necessità di evitare che gli apporti informativi forniti costituiscano offerte tecniche o economiche. In ogni caso i contributi non possono anticipare specifiche quotazioni afferenti al prodotto/servizio/opera oggetto della consultazione che abbiano l'effetto di alterare il regolare sviluppo competitivo della successiva fase di selezione;
- la consultazione può altresì essere introdotta, in aggiunta o in alternativa all'avviso pubblico previsto ai §§ 3.2 e 3.3, mediante lettera di consultazione, nella misura in cui sia indirizzata ad autorità indipendenti. In casi eccezionali, dipendenti dalla particolarità del prodotto/servizio/opera, la stazione appaltante, in aggiunta all'avviso pubblico di cui ai §§ 3.2 e 3.3, può indirizzare la consultazione anche a soggetti determinati, nel rispetto comunque dei principi richiamati al § 3.1. In ogni caso, la stazione appaltante conserva sempre la facoltà, al di fuori del procedimento di consultazione preliminare di cui agli articoli 66 e 67 del Codice dei contratti pubblici, di interpellare soggetti pubblici, ad esempio per richiedere pareri normativi o tecnici;
- gli avvisi o le lettere di consultazione, comunque denominati, specificano le esigenze informative e conoscitive della stazione appaltante procedente, le tipologie di contributi richiesti, la forma di contributo ammissibile, i tempi previsti per la presentazione dei contributi e, ove possibile, quelli per la pubblicazione della procedura selettiva e per lo svolgimento del contratto, nonché gli effetti di incompatibilità determinati dalla partecipazione alla consultazione e le modalità di svolgimento della procedura;
- gli atti di consultazione, comunque denominati, chiariscono, in ogni caso, che il contributo è prestato gratuitamente, senza diritto a rimborsi spese;
- possono prendere parte alla consultazione preliminare, ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del Codice, tutti i soggetti in grado di fornire le informazioni richieste, inclusi i portatori di interessi collettivi e diffusi;
- per la partecipazione alla consultazione, la stazione appaltante non richiede il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del Codice, né procede alla relativa verifica;
- i soggetti che partecipano alla consultazione forniscono consulenze, relazioni, dati, informazioni e altri documenti tecnici idonei a prestare il migliore apporto conoscitivo e informativo alla stazione appaltante procedente, relativamente all'individuazione del fabbisogno o delle soluzioni tecniche e/o organizzative idonee a soddisfare le esigenze funzionali indicate dalle stazioni appaltanti;
- i contributi si conformano ai canoni di correttezza, chiarezza e trasparenza. La stazione può indirizzare la consultazione formulando domande o indicando questioni specifiche, anche attraverso la predisposizione di un questionario;

- i soggetti che partecipano alla consultazione indicano se i contributi forniti contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla consultazione. I partecipanti precisano altresì se la divulgazione dei contributi forniti dovrà avvenire in forma anonima.

Ritenuto indispensabile acquisire la fornitura in questione sul libero mercato, individuando prioritariamente gli operatori economici cui affidare la stessa;

Accertato, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i., che non risultano attive convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 stipulate da Consip S.p.A. per servizi e prodotti di caratteristiche simili a quelli che si intende affidare in appalto;

Vista la necessità di provvedere a formalizzare il relativo impegno di spesa;
Visto il vigente «*Regolamento di contabilità*»;

Visto il vigente «*Regolamento per la disciplina dei contratti*»;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 18.12.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Visto l'articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dell'articolo 30, Parte I, del vigente «*Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi*»,

DETERMINA

1. di avviare una consultazione preliminare di mercato per la sostituzione della suite applicativa Civilia Open attualmente in uso nel proprio Sistema Informativo attraverso l'acquisizione di una soluzione che risponda efficacemente alle esigenze dell'Ente in termini di requisiti tecnici e servizi di supporto;
2. di svolgere la consultazione nei termini e con le modalità contenute nell'avviso che viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato "A");
3. di prenotare a titolo di corrispettivo per la procedura di gara e dei servizi di migrazione applicativa in oggetto la somma di Euro € 30.000,00, di imputare la somma di Euro € 30.000,00 al Capitolo 4870000 "SOFTWARE SED" - Missione 01, Programma 08, Titolo II,

Macro Aggregato 02, Conto P.F. U.2.02.03.02.002 del bilancio di Previsione 2019/2021 con imputazione sull'anno 2019 che presenta la necessaria disponibilità;

4. di dare atto che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è il signor Ambrogio ing. Corrado. — funzionario informatico del settore Elaborazione dati e attività produttive — dipendente di ruolo del Comune di Cuneo.

IL FUNZIONARIO CON P.O.
- Ing. Corrado Ambrogio -